

Corso di formazione R.S.P.P.
D.Lgs.81/2008 - Accordo Stato Regioni 07.07.2016

Modulo A
Corso Base per R.S.P.P. e A.S.P.P.



**L'APPROCCIO ALLA
PREVENZIONE e il
SISTEMA LEGISLATIVO
Modulo A1 – quadro
giuridico europeo**

Ottobre 2022

Corso di formazione R.S.P.P.
**D.Lgs.81/2008 - Accordo Stato
Regioni 07.07.2016**

Modulo A
Corso Base per R.S.P.P. e A.S.P.P.

LO SVILUPPO DEL SISTEMA LEGISLATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Premessa: le fonti normative

FONTI NORMATIVE: CRITERI DI PRIORITA'

Nell'ordinamento giuridico italiano esiste una pluralità di fonti normative disposte secondo una scala gerarchica.

Per orientarsi esiste un principio gerarchico:

- Le fonti di grado superiore non possono essere modificate da quelle di grado inferiore
- Le fonti di grado inferiore devono rispettare quanto stabilito dalle fonti di grado superiore
- Tra le fonti di pari grado prevale la fonte più recente nel tempo

GERARCHIA DELLE FONTI

1. Costituzione, Leggi costituzionali
2. Regolamenti dell'Unione Europea
3. Leggi ordinarie, leggi regionali, decreti legge*, decreti legislativi**
4. Regolamenti del Governo
5. Consuetudini/Usi

Decreti Legge e Decreti Legislativi sono atti aventi forza di Legge ma con limitazioni:

- *D.L.: necessitano della conversione in legge
- ** D. Lgs.: devono sottostare ai limiti della legge delega con la quale il Parlamento autorizza il Governo a svolgere la funzione legislativa indicando la materia, il termine e i principi e criteri direttivi su cui ispirarsi

5

FONTI NORMATIVE: GERARCHIA

NORME COGENTI

- Costituzione della Repubblica Italiana
- Codice Penale e Civile
- Leggi Ordinarie dello Stato
- D.P.R. , D. Lgs. , D.M. (Direttive Comunitarie Recepite)
- Leggi Regionali

NORME NON COGENTI

- Norme Armonizzate Europee (UNI EN - CEI EN)
- Norme Internazionali (ISO-IEC) e Norme Nazionali (UNI-CEI)
- Progetti di Norme Armonizzate Europee (Pr EN)
- Norme di Buona Tecnica e Raccomandazioni
- Direttive Comunitarie Non Recepite

6

ATTI GIURIDICI DELLA UE

REGOLAMENTO: ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri in quanto ha immediata efficacia normativa in forza della pubblicazione nella GUCE, senza necessità di un atto di trasposizione nel diritto nazionale.

DIRETTIVA: vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere ma resta salva la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi per pervenirvi. E' necessario un atto di trasposizione ad opera del legislatore nazionale, grazie al quale il diritto nazionale viene adeguato agli obiettivi fissati nella direttiva stessa.

7

ATTI GIURIDICI DELLA UE – DIRETTIVE

Nel Trattato di Roma del 1957, istitutivo della Comunità Economica Europea, si distinguono **2 tipi di DIRETTIVE**:

- **DI PRODOTTO** (art. 100 A): hanno lo scopo di realizzare la libera circolazione delle merci sul territorio comunitario, secondo il principio che ciò che circola liberamente in uno Stato membro deve essere considerato sicuro anche dagli altri Stati. In ambito di Salute e Sicurezza sul Lavoro, tali direttive e relativi recepimenti sono dirette soprattutto ai progettisti e ai costruttori
ESEMPIO: Direttiva macchine (D. Lgs. 17/2010);

- **SOCIALI** (art. 118 A): hanno lo scopo di garantire un livello minimo omogeneo di protezione e garanzia per tutti i cittadini europei: In ambito di Salute e Sicurezza sul lavoro sono indirizzate a Datori di Lavoro e a Committenti.
ESEMPIO: D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

8

ATTI GIURIDICI DELLA UE – DIRETTIVE

Le **DIRETTIVE DI PRODOTTO** si distinguono in:

- **DIRETTIVE DI VECCHIO APPROCCIO:** stabiliscono minuziosamente le regole tecniche a cui devono conformarsi i prodotti per potere circolare liberamente;
- **DIRETTIVE DI NUOVO APPROCCIO:** stabiliscono i Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) e l'obbligo di riconoscimento da parte delle Amministrazioni Nazionali dei prodotti conformi a tali RES, sui quali sia apposta la marcatura CE.

9

ATTI GIURIDICI DELLA UE

DECISIONE: è vincolante in tutte le sue parti per coloro ai quali è notificata (Stati membri, persone fisiche o giuridiche). Serve a regolamentare fatti concreti nei confronti di determinati destinatari.

RACCOMANDAZIONI E PARERI: non sono vincolanti e non fanno sorgere diritti e obblighi per il destinatario.

10

FONTI EXTRA LEGISLATIVE

NORME TECNICHE, CIRCOLARI MINISTERIALI, SPECIFICHE TECNICHE, NORME DI BUONA TECNICA ...

I dettati delle norme tecniche non costituiscono “obbligo” anche se esiste l’onere di dimostrare l’idoneità della diversa soluzione tecnica adottata.

La Comunità Europea ha stabilito che tutte le norme tecniche devono essere armonizzate, cioè rese coerenti con i principi delle Direttive Nuovo Approccio con obbligo di recepimento da parte di tutti gli stati aderenti alla CEE.

In assenza di norme armonizzate, contraddistinte dalla sigla EN seguita dal numero distintivo, sarà possibile l’utilizzo di una qualsiasi norma nazionale dei paesi aderenti alla CEE che hanno pertanto pari dignità

11

LE NORME TECNICHE EUROPEE

NORME DI TIPO A

Sono norme generali di sicurezza, contengono i concetti generali, i principi di progettazione e gli aspetti generali

NORME DI TIPO B

Sono norme di sicurezza comuni a gruppi di macchine/impianti; trattano un aspetto particolare della sicurezza o un dispositivo comune a numerosi tipi di macchine/impianti

- B1: aspetti di sicurezza (rumore, temperatura, distanze di sicurezza...)
- B2: dispositivi di sicurezza (comandi a due mani, ripari...)

NORME DI TIPO C

Sono norme di dettaglio per una determinata categoria di macchine-impianti

12

ORGANISMI NORMATIVI RICONOSCIUTI


CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano

UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione

UNI - CIG - Ente Nazionale Italiano di Unificazione - Comitato Italiano Gas

CEN - Comitato Europeo per la Normalizzazione

CEN – CENELEC - Comitato Europeo per la Normalizzazione per il settore elettrico



13

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

Info.spsal@ausl.re.it

14

 **Regione Emilia-Romagna**
Assessorato politiche per la salute

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

INFO E AGGIORNAMENTI:
regioneer.it/scuola-sicurezza-salute

